COLLA QUALE SONO APPROVATE LE CONVENZIONI STIPULATE FRA I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FINANZE E LE SOCIETA' FERROVIARIE ESERCENTI LE RETI MERIDIONALI, DEL MEDITERRANEO E DELLA SICILIA

Art. 16 (Convenzione con la Società per le Strade ferrate della Sicilia)

Vigilanza dei lavori.

Il Governo fara' sorvegliare la buona esecuzione delle opere, secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulle strade ferrate. La Societa' dovra' dare tutte le giustificazioni e spiegazioni di cui fosse richiesta e somministrare tutti i mezzi di verificazione richiesti per eseguire scandagli nelle opere d'arte e nei fabbricati, ed in generale per l'esercizio del diritto di sorveglianza che al Governo compete.

Versione in vigore dal 8 agosto 1888, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Societa' ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia
Estremi	Legge 20 luglio 1888, n. 5550
Partizione	Convenzione con la Società per le Strade ferrate della Sicilia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1888

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-le-convenzioni-stipulate-fra-i-ministri/convenzione-con-la-societa-per-le-strade-ferrate-della-sicil-art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it